STUDIO SALVATORE VALENTI

Consulente del Lavoro e Fiscale
Via Mariano Stabile, 105 – 90139 Palermo | Tel. 091 323189
PEC: s.valenti@consulentidellavoropec.it

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 20 NOVEMBRE 2026

SICUREZZA SUL LAVORO: FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI E INDICAZIONI OPERATIVE DELL'INL

Oggetto: Nota INL pubblicata il 27 ottobre 2026 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025; obblighi e verifiche ispettive.

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 27 ottobre 2026 una nota operativa rivolta al personale ispettivo sugli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza. Si riepilogano le indicazioni di maggiore interesse per le imprese, fermo restando che la formazione deve essere commisurata ai rischi e alle mansioni effettivamente svolte. [1][2]

1. Formazione all'assunzione e termine di 60 giorni

L'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 prevede la formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione in caso di somministrazione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non ripropone il precedente termine di 60 giorni per completare il percorso. Tale termine non può quindi essere utilizzato come generale periodo di tolleranza: il datore di lavoro deve programmare e assicurare tempestivamente la formazione richiesta. [1][2][3]

2. Adempimenti prima dell'impiego

Prima di adibire il lavoratore alle attività, l'impresa deve verificare gli obblighi applicabili di informazione sui rischi (art. 36), formazione generale e specifica (art. 37), addestramento ove richiesto e sorveglianza sanitaria nei casi previsti. Devono essere adottate le misure di prevenzione e protezione adeguate alla mansione. [2]

3. Regime particolare per turismo e somministrazione

Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dalla disposizione speciale, la normativa prevede la possibilità di completare la formazione e l'eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dall'assunzione o dall'inizio dell'utilizzazione. La deroga non elimina gli obblighi di sicurezza: la formazione deve essere attivata tempestivamente e l'informazione sui rischi deve precedere l'impiego. Nei rapporti di durata inferiore a 30 giorni occorre una programmazione coerente con la durata effettiva. [1][4]

4. Documentazione da conservare

Le aziende devono conservare attestati e registri formativi, documentazione dell'addestramento e, ove il percorso sia ancora in corso nei casi consentiti, evidenza della tempestiva programmazione: richieste di iscrizione, comunicazioni con docenti o enti formatori, PEC e altri riscontri tracciabili. La sola programmazione non sostituisce la formazione obbligatoria. [1][2]

5. Verifiche ispettive e conseguenze

In presenza di violazioni degli obblighi formativi, gli organi di vigilanza applicano, ricorrendone i presupposti, le procedure di prescrizione previste dal D.Lgs. 758/1994. Il termine per regolarizzare è individuato in relazione al tempo tecnicamente necessario, senza automatica applicazione dei precedenti 60 giorni. Restano ferme le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008. [1][2][5]

6. Sospensione dell'attività e regolarizzazione

In caso di sospensione dell'attività per impiego di lavoratori irregolari, la regolarizzazione richiede anche il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza applicabili. Per gli aspetti formativi, la nota INL indica criteri operativi di programmazione e completamento nel più breve tempo possibile ai fini delle verifiche sulla revoca. [1][2]

7. Raccomandazioni operative dello Studio

Si invitano le aziende a verificare gli obblighi formativi prima di ogni assunzione, coinvolgere il RSPP e i soggetti incaricati della formazione, predisporre un calendario tempestivo, conservare la documentazione e prestare particolare attenzione ai rapporti a termine di breve durata. Lo Studio resta a disposizione per gli adempimenti di propria competenza, in coordinamento con i professionisti della sicurezza.

Studio Salvatore Valenti
Salvatore Valenti – Consulente del Lavoro

FONTI NORMATIVE E ISTITUZIONALI

[1] INL, "Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – indicazioni operative", pubblicazione del 27 ottobre 2026.
https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/orientamenti-giuridici-inl/note-e-pareri/

[2] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 14, 36, 37 e 55; testo coordinato INL, edizione ottobre 2026.
https://www.ispettorato.gov.it/files/2026/10/TU-81-08-Ed.-Ottobre-2026.pdf

[3] Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, formazione salute e sicurezza.
https://www.statoregioni.it/

[4] D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 198/2025, art. 1-bis.
https://www.normattiva.it/

[5] D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, procedura di prescrizione.
https://www.normattiva.it/

[6] INL, circolare n. 1 del 26 febbraio 2026, misure urgenti di tutela della salute e sicurezza.
https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/orientamenti-giuridici-inl/circolari/